

Determina N. 478 del 25/08/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Cagliari, con nota del 5 agosto 2026, prot. ASST n. 58380, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Mirko Armas, medico iscritto alla scuola di specializzazione in chirurgia generale per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in chirurgia generale dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Mirko Armas presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della

reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica ha confermato la volontà di garantire al dott. Mirko Armas la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Cagliari per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in chirurgia generale;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Cagliari la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Mirko Armas di attività formativa professionalizzante presso la SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in chirurgia generale del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI
AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari - d'ora in poi denominata "Università" - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal prof. Paolo Contu in qualità di Presidente della Facoltà

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII - d'ora in poi denominata "ASST" - con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata legalmente dal dott. Francesco Locati in qualità di Direttore generale;

di seguito nominate singolarmente anche la "Parte" o collettivamente le "Parti"

VISTI:

- ✓ il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";
- ✓ il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla l. 23 dicembre 2005 n. 266;
- ✓ il DM 4 febbraio 2015 n. 68 "Riassetto scuole di specializzazione di area sanitaria";
- ✓ il DM 20 aprile 2015 n. 48 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- ✓ il DI 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

PRESO ATTO:

del parere favorevole espresso dal Consiglio della scuola di specializzazione dell'Università in data 23.06.2026, in merito alla richiesta di tirocinio extra-rete del dott. **Mirko Armas**, medico in formazione specialistica iscritto al III anno della scuola di specializzazione in chirurgia generale;

CONSIDERATO:

- ✓ che l'ASST dichiara di essere accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
- ✓ che la SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica fa parte della rete formativa di altro Ateneo;



TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

È interesse della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università, ottenere che i propri medici in formazione specialistica possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa dell'Università. A tal fine, l'ASST si impegna ad accogliere presso la propria struttura il dott. Mirko Armas, di seguito "medico in formazione specialistica", garantendo l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo definito dal Consiglio della scuola.

Art. 3 – Durata

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dal 05-10-2025 fino al 25-04-2027, presso la SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica dell'ASST. L'attività di formazione avrà inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione, che ha validità sino alla fine del periodo di formazione ed è eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti per una durata non superiore a 18 mesi complessivi.

Art. 4 – Strutture

L'ASST consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica negli orari e nelle modalità concordati con il direttore della struttura stessa.

Art. 5 – Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolgerà le attività preventivamente concordate tra il direttore della scuola di specializzazione e il direttore della SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica dell'ASST. A tal fine, il tutor aziendale individuato sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guiderà il medico in formazione specialistica impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'ASST. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con il direttore della SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica sulla base del



programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle Parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 6 – Natura giuridica

L'attività formativa non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal direttore della SC Chirurgia generale 1 – Addominale toracica, il quale si farà carico di assegnare un tutor aziendale che affiancherà il medico in formazione specialistica durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 8 – Accertamento della frequenza

L'accertamento della regolare presenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al direttore della scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione specialistica sia dal tutor aziendale assegnato.

Art. 9 – Coperture assicurative

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi legati alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle strutture dell'ASST, alle stesse condizioni del proprio personale. Resta a carico del medico in formazione specialistica l'onere della copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 10 – Sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.



Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio, secondo le disposizioni previste dai regolamenti aziendali.

Art. 12 – Doveri del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto formativo



- ✓ seguire le indicazioni del tutor aziendale dell'ASST
- ✓ osservare le regole di comportamento previste dai regolamenti aziendali
- ✓ frequentare le strutture dell'ASST, così come previste nel progetto formativo
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- ✓ mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Art. 13 – Obblighi di condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del codice di comportamento dell'ASST.

Art. 14 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria



applicabile in materia.

Art. 15 – Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università – autorizzazione n. 71777 del 11 maggio 2011, rilasciata dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Cagliari – Ufficio territoriale di Cagliari 1.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art. 17 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli studi di Cagliari

Il Presidente della Facoltà

prof. Paolo Contu

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 486/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/08/2026

Il Direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
